

EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO
E CYBERBULLISMO**

A.S. 2024-2025

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

SEMI-CONVITTO

CONVITTO

*Il presente regolamento costituisce parte integrante del
vigente Regolamento di Istituto*

INDICE

1. BULLISMO E CYBERBULLISMO
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. FIGURE RESPONSABILI
4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN AMBITO SCOLASTICO

1. BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il fenomeno del bullismo “è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico”. (Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007)

Nello specifico sono riconducibili al bullismo le seguenti condotte:

- bullismo fisico** (aggreddire fisicamente un'altra persona, sottrarre o distruggere deliberatamente gli oggetti personali della vittima);
- bullismo verbale** (offendere, deridere e insultare la vittima);
- bullismo indiretto** (causare deliberatamente l'esclusione da un gruppo o diffamare).

Il fenomeno del cyberbullismo è da intendersi come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. (Legge del 29 maggio 2017, n. 71)

Nello specifico, sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

flaming: utilizzo di un linguaggio violento e volgare nel corso di litigi online;

harassment: messa in atto molestie mediante l'uso reiterato di un linguaggio offensivo;

cyberstalking: reiterato invio di messaggi contenenti esplicite minacce fisiche tali che la vittima teme per la propria incolumità;

denigrazione: diffusione di pettegolezzi e commenti denigratori all'interno di comunità virtuali (blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet etc.);

outing estorto: registrazione e divulgazione di confidenze private;

impersonificazione: appropriazione di un account di un'altra persona con lo scopo di pubblicare o inviare messaggi ingiuriosi atti a screditare la vittima;

esclusione: esclusione intenzionale di altre persone dall'attività online;

sexting: invio di messaggi contenenti immagini a sfondo sessuale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La scuola si impegna a prevenire e a contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo attraverso iniziative e interventi educativi atti a garantire la salvaguardia del benessere personale degli studenti in ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 3-33-34 della Costituzione italiana;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- D. P. R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, aprile 2015;
- Legge del 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR, ottobre 2017;
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021);
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile.

3. FIGURE RESPONSABILI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- il Dirigente scolastico individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente sulle azioni culturali ed educative indirizzate agli studenti e finalizzate all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- coordina le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- prende parte agli incontri organizzativi con partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia etc.) al fine di realizzare progetti di prevenzione;
- propone annualmente eventuali integrazioni o modifiche al presente Regolamento;
- sottopone all'attenzione del Dirigente scolastico proposte di azioni culturali ed educative;
- interviene tempestivamente in caso di emergenza collaborando con il Dirigente, i colleghi, con le famiglie ed eventualmente con le forze dell'ordine.

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative finalizzate a prevenire e a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche o integrative per promuovere l'approfondimento di tematiche che contribuiscano a incrementare la conoscenza e il rispetto dei valori alla base della convivenza civile;
- favorisce l'instaurazione di un clima di apprendimento sereno all'interno della classe e di relazioni collaborative con le famiglie.

I GENITORI

- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- vigilano sul comportamento dei propri figli;
- vigilano sull'uso responsabile delle tecnologie da parte dei ragazzi;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

GLI STUDENTI

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo;
- non possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni e durante le altre attività didattiche che si svolgono all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico;
- durante le lezioni e durante le altre attività didattiche non possono acquisire e diffondere immagini, filmati e/o registrazioni vocali;
- prendono parte ai progetti finalizzati alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN AMBITO SCOLASTICO

Di seguito sono selezionate le condotte ascrivibili al bullismo e al cyberbullismo e le relative sanzioni così come presenti nel Regolamento di Istituto, al quale si rimanda anche per la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari con altri provvedimenti.

Comportamento	Provvedimento disciplinare	Publicità del provvedimento disciplinare	Competenza
<p>Violenza fisica o verbale, offese gravi alla dignità della persona anche utilizzando strumenti digitali.</p> <p>Foto, registrazioni e messaggi in violazione della riservatezza.</p> <p>Pubblicazione in rete senza consenso di immagini, audio e/o video.</p> <p>Furti, danneggiamento di strutture o materiali presenti nei locali scolastici.</p>	Allontanamento dalla scuola da 10 a 15 giorni.	<p>Comunicazione alla famiglia.</p> <p>Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.</p>	Consiglio di Classe
Reati che possono rappresentare pericolo	Allontanamento dalla scuola per un periodo	Comunicazione alla famiglia.	Commissario Straordinario

per l'incolumità delle persone.	superiore a quindici giorni.	Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.	Consiglio di Classe
Reati relativi all'uso della rete e dei social che possono avere gravi conseguenze per l'incolumità delle persone: diffamazione, stalking, interferenza illecita nella vita privata, istigazione al suicidio, molestie e molestie sessuali, ricatto verbale e/o ricatto morale	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni, con la possibilità di espulsione permanente e non ammissione agli Esami di Stato.	Comunicazione alla famiglia. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.	Commissario Straordinario Consiglio di Classe

Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento della/o studentessa/e globalmente e senza specifici limiti di tempo. Le infrazioni legate al bullismo e al cyberbullismo sono sanzionabili anche quando commesse al di fuori dell'istituzione scolastica.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).